

REPUBBLICA ITALIANA

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA

Palermo - Sabato, 9 Dicembre 1978

SI PUBBLICA IL SABATO  
ED IN VIA ECCEZIONALE  
QUANDO OCCORRA

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, PALERMO - TELEFONI: 266.792 - 269.409

PREZZI, CONDIZIONI DI ABBONAMENTO E NORME PER LE INSERZIONI NELLE PARTI SECONDA E TERZA IN ULTIMA PAGINA

### AVVISO PER GLI ABBONATI

Con decreto presidenziale 17 novembre 1978 sono stati rideterminati i prezzi di abbonamento e di vendita della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, a decorrere dal 1° gennaio 1979.

I nuovi prezzi sono riportati in ultima pagina.

Al fine di evitare interruzioni, ritardi o disguidi nella spedizione, si invitano i sigg. abbonati a rinnovare tempestivamente l'abbonamento.

## SOMMARIO

### DECRETI

#### BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 29 agosto 1978.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio comunale di San Giovanni La Punta . . . pag. 933

DECRETO 14 settembre 1978.

Riconoscimento legale degli studi alla 1<sup>a</sup> classe dell'Istituto tecnico commerciale Atena di Santa Teresa Riva. . . pag. 937

DECRETO 14 settembre 1978.

Riconoscimento legale degli studi alla 1<sup>a</sup> classe dell'Istituto magistrale Atena di Santa Teresa Riva . . . pag. 937

### DISPOSIZIONI E COMUNICATI

#### LAVORI PUBBLICI

Espropriazione, in favore del comune di Caltanissetta, di beni immobili occorrenti per l'esecuzione dei lavori di costruzione di 16 alloggi di edilizia economica e popolare da assegnare ai soci della cooperativa Città Nuova di Caltanissetta . . . pag. 938

### CONCORSI ED ESAMI

#### PRESIDENZA

Diario delle prove scritte del concorso pubblico per l'assegnazione di dieci borse di studio annuali per la pratica della professione giornalistica, intestate ai giornalisti Francesco Crispi e Alberto Scandone . . . pag. 938

### BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 1 dicembre 1977.

Concorso per l'assegnazione di 16 borse di studio ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80. . . pag. 938

Errata corrige (Decreto 10 novembre 1978) . . . pag. 939

## DECRETI

### BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 29 agosto 1978.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio comunale di San Giovanni La Punta.

### L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichità e belle arti;

Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, e le successive modificazioni ed integrazioni di cui alla legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge n. 1497, approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;

Considerato che la commissione provinciale di Catania per la tutela delle bellezze naturali, nella seduta del 25 ottobre 1966, con verbale n. 42 ha proposto di sottoporre a vincolo paesaggistico tutto il territorio comunale di San Giovanni La Punta;

Accertato che il verbale n. 42 predetto è stato pubblicato nell'albo pretorio del comune di San Giovanni La Punta e depositato nella segreteria del comune stesso, nonché presso le associazioni di cui alla legge n. 1497/1939, per il periodo di tempo prescritto dalla legge medesima;

Esaminate le opposizioni proposte, nei termini di cui alla già menzionata legge n. 1497, dalla giunta municipale di San Giovanni La Punta con deliberazione n. 131 del 6 settembre 1967 e dal dr. ing. Giuseppe Zappalà, sindaco *pro-tempore* del medesimo comune, nonché le controdeduzioni relative, pervenute con nota n. 4361 del 25 giugno 1968, del soprintendente ai monumenti della Sicilia orientale;

Considerato che l'abitato di San Giovanni La Punta presenta una articolazione planovolumetrica del tessuto urbano, che è caratterizzata dallo spontaneo agglomerarsi, da una parte, di case che, modeste per i volumi e per l'espressione architettonica, rivelano, tuttavia, un particolare gusto di antiche costumanze locali e, dall'altra, di edifici e chiese settecenteschi di interesse storico ed artistico, i quali, alternandosi nella composta varietà dei volumi e delle architetture, offrono un susseguirsi di prospettive di notevole valore estetico, nonché di spazi e di belvedere pubblici che consentono il godimento di visuali panoramiche verso le balze e le vette dell'Etna, e considerato, pertanto, che il predetto centro urbano forma un complesso di cose immobili costituenti un caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale, di cui nota essenziale è la spontanea concordanza e fusione fra l'espressione della natura e quella del lavoro umano;

Considerato che il territorio comunale di San Giovanni La Punta costituisce, analogamente ai territori degli altri comuni limitrofi, bellezza panoramica, perchè, essendo adagiato sulle pendici dell'Etna, è ricco di pregi paesistici e consente il godimento dei magnifici panorami che offrono l'imponente scenario dell'Etna, le balze degradanti, ricche di vigneti e castagneti, ed il lontano distendersi della costiera ionica, formando dei quadri naturali visibili e godibili da numerosi punti di vista accessibili al pubblico, quali strade urbane ed extraurbane, pianori naturali e balze;

Considerato che alcune zone del territorio predetto posseggono, inoltre, valori caratteristici di bellezza naturale, in quanto comprendono anche aspetti e conformazioni del terreno, che alla bellezza naturale uniscono il pregio della rarità, perchè le imponenti colate laviche dell'Etna, le quali richiamano le prime ere geologiche per le loro forme caotiche e primordiali, i conici dei vulcani spenti e la particolare vegetazione formata da piante locali presentano degli aspetti riscontrabili soltanto nelle località del circondario etneo;

Vista la nota n. 7141 del 22 novembre 1975, con la quale la Soprintendenza ai monumenti di Catania ha comunicato che, non essendo mutate le peculiari caratteristiche del territorio comunale di San Giovanni La Punta, riconosce tuttora meritevoli di tutela i valori paesaggistici già riconosciuti dall'apposita commissione nella sua riunione del 25 ottobre 1966 sopra menzionata;

Ritenuto che, nella specie, ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse che suggeriscono l'opportunità di sottoporre a vincolo paesistico il territorio comunale di San Giovanni La Punta, in conformità della proposta della commissione provinciale di Catania per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche;

Rilevato che l'apposizione del vincolo non esclude l'utilizzazione economica del bene nè implica soppressione dello *jus aedificandi*, ma, essendo intesa a regolare il concreto esercizio dei relativi diritti in rapporto all'interesse pubblico, comporta soltanto per i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, degli immobili ricadenti nel territorio vincolato l'obbligo di sottoporre alla preventiva approvazione della competente Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici (già Soprintendenza ai monumenti) qualunque progetto di opere, affinché le stesse, nelle entità volumetrica ed altimetrica, nella distribuzione degli elementi decorativi e nei rapporti di colore, siano armonizzate e facciano maggiormente risaltare i particolari pregi paesistici, naturali ed ecologici del territorio vincolato;

Disattese, per i motivi sopra specificati, le opposizioni come sopra proposte;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, tutto il territorio comunale di San Giovanni La Punta, delimitato in rosso nella planimetria allegata che forma parte integrante del presente decreto, è dichiarato di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 9, numeri 4 e 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, unitamente al verbale redatto nella seduta del 25 ottobre 1966 dalla competente commissione provinciale di Catania per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche, ai sensi degli artt. 4 della legge n. 1497 del 1939 e 12 del R.D. n. 1357 del 1940, sopra citati.

Una copia della *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, contenente il presente decreto, sarà trasmessa, entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Catania, al comune di San Giovanni La Punta, perchè venga affissa per mesi tre all'albo pretorio del medesimo comune.

Altra copia della predetta *Gazzetta*, con la planimetria sarà contemporaneamente depositata presso gli Uffici del comune di San Giovanni La Punta, ove gli interessati potranno prenderne visione.

La Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Catania comunicherà a questo Assessorato la data della effettiva affissione del numero della *Gazzetta* sopra indicata all'albo del comune di San Giovanni La Punta.

Palermo, 29 agosto 1978.

ORDILE

Allegato

COMMISSIONE PROVINCIALE  
PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI  
E PANORAMICHE DI CATANIA

(verbale n. 42 del 25 ottobre 1966)

L'anno 1966, il giorno 25 del mese di ottobre, alle ore 17, presso i locali della Soprintendenza ai monumenti, regolarmente convocata dal presidente con lettera del 12 ottobre 1966, si è

riunita la commissione provinciale di Catania per le bellezze naturali e panoramiche per discutere il seguente

*Ordine del giorno:*

- 1) San Giovanni La Punta - Vincolo paesistico del territorio comunale;
- 2) Tremestieri - Vincolo paesistico del territorio comunale;
- 3) Trecastagni - Vincolo paesistico del territorio comunale;
- 4) Zafferana - Vincolo paesistico del territorio comunale;
- 5) Pedara - Vincolo paesistico del territorio comunale;
- 6) Viagrande - Vincolo paesistico del territorio comunale;
- 7) Milo - Vincolo paesistico del territorio comunale.

Sono intervenuti i signori:

- 1) on.le prof. avv. Orazio Condorelli - presidente;
- 2) dott. ing. Giovanni Di Geso - soprintendente ai monumenti della Sicilia orientale - vice-presidente;
- 3) avv. Filippo Ielo - presidente dell'Ente provinciale per il turismo di Catania - componente;
- 4) prof. Roberto Rimini - rappresentante dell'Associazione provinciale dei professionisti e artisti di Catania - componente;
- 5) ing. Alfio Faro - rappresentante dell'Associazione provinciale degli industriali di Catania - componente;
- 6) dott. Lorenzo Leonardi - rappresentante dell'Associazione provinciale degli agricoltori di Catania - componente.

Sono altresì presenti:

- 7) arch. Nicosia Giuseppe - sindaco di Pedara - componente;
- 8) ing. Giuseppe Zappalà - sindaco di San Giovanni La Punta - componente;
- 9) prof. Gaetano Nicolosi - sindaco di Zafferana - componente.
- 10) avv. Gaetano Pepi - vice-sindaco e assessore ai lavori pubblici delegato dal sindaco di Viagrande, cav. Antonino Sapienza, a rappresentarlo nella riunione con lettera del 15 ottobre 1966 n. 5000 - componente.

Funge da segretario il prof. Guglielmo Tasca della Soprintendenza ai monumenti di Catania.

Assenti, benchè regolarmente invitati con lettera raccomandata del 12 ottobre 1966, i sigg.ri:

- 1) sindaco di Tremestieri;
- 2) sindaco di Trecastagni;
- 3) sindaco di Milo.

Il presidente, constatata la presenza del numero legale dei componenti la commissione, a norma dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, dichiara aperta la seduta.

Egli constata con compiacimento che dei sindaci invitati tre sono presenti ed uno è regolarmente rappresentato dal v. sindaco; dichiara, tuttavia, che sarebbe stata molto gradita la presenza degli altri tre sindaci mancanti, considerata l'importanza degli argomenti da discutere.

Poichè i sette punti dell'ordine del giorno riguardano un solo argomento interessante comuni limitrofi che posseggono medesime caratteristiche panoramiche e paesaggistiche, considerata la presenza simultanea di quattro sindaci dei comuni interessati, il presidente propone di discutere contemporaneamente gli argomenti posti all'ordine del giorno, allo scopo di evitare successive ripetizioni di interventi; la votazione invece, dovrà avvenire su ogni singolo argomento dell'ordine del giorno, previo allontanamento dei sindaci non interessati.

La proposta viene accolta da tutti i componenti.

Il presidente dà inizio alla discussione. Egli fa un ampio esame della situazione relativa ai comuni etnei i quali presentano caratteristiche naturali, panoramiche e paesaggistiche di particolare interesse. La maggior parte dei territori consente il godimento di ampie visuali, da numerosi punti di vista acces-

sibili al pubblico, aperte verso il magnifico scenario dell'Etna, mentre i vecchi centri urbani costituiscono complessi di cose immobili aventi caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale meritevoli di tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Purtroppo, negli ultimi anni, per mancanza di adeguati regolamenti edilizi e di piani regolatori comunali, sono stati autorizzati in alcuni di questi comuni, edifici che, per altezza e forme architettoniche, contrastano con il paesaggio e pregiudicano il godimento pubblico delle visuali panoramiche. Per tali motivi si sono avute proteste da parte di enti e personalità della cultura che denunciano i gravi danni arrecati.

La commissione provinciale di Catania per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche, rendendosi interprete dei sentimenti unanimi degli uomini di cultura, degli studiosi e dei numerosi turisti che frequentano quelle località; constatato che dette località posseggono i requisiti previsti dalla citata legge 29 giugno 1939, n. 1497, propone di porre il vincolo sui territori comunali dei paesi etnei indicati nell'ordine del giorno, allo scopo di evitare che, anche per la carenza di adeguati strumenti urbanistici, una indisciplinata attività edilizia possa compromettere l'aspetto estetico tradizionale di detti centri come tali e le bellezze panoramiche delle pendici dell'Etna, che da quei comuni sono godibili.

I territori comunali di San Giovanni La Punta, Trecastagni, Tremestieri, Zafferana, Pedara, Viagrande e Milo, presi in esame, costituiscono bellezze panoramiche, analogamente ai territori dei comuni limitrofi, da considerarsi quadri naturali godibili da numerosi punti di vista accessibili al pubblico.

Infatti le vallate, ricche di agrumeti, degradanti dall'Etna verso la piana di Catania e il mare, le estensioni laviche, che per le loro forme caotiche e primordiali rammentano le prime ere geologiche, rappresentano cose immobili contemplate al n. 4 dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e, per di più, esse, al cospicuo carattere di bellezza naturale, uniscono anche il pregio della rarità essendo fuori dubbio che tali bellezze difficilmente possono incontrarsi in altre zone di Europa fuori il comprensorio etneo.

I comuni di San Giovanni La Punta, Trecastagni, Tremestieri, Zafferana, Pedara, Viagrande e Milo sono cittadine sorte sulle pendici dell'Etna, che hanno un loro inconfondibile aspetto urbanistico ed edilizio per cui costituiscono certamente complessi di cose immobili meritevoli di tutela ai sensi dell'art. 1, n. 3, della legge sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche e dell'art. 9, n. 4, del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357.

Il presidente dà notizia ai sigg. sindaci che nelle precedenti sedute del 22 luglio 1966 e del 26 agosto 1966, la commissione ha deliberato il vincolo del territorio dei comuni di Nicolosi, di San Gregorio, di Gravina, di Mascalucia e di Sant'Agata Li Battiati.

Le considerazioni del presidente della commissione, on.le prof. Orazio Condorelli, sono condivise dai componenti la commissione e dalla maggioranza dei sindaci presenti.

Il soprintendente ing. Giovanni Di Geso rammenta che con verbale n. 35 del 27 ottobre 1964, la commissione provinciale di Catania ha già deliberato di sottoporre a vincolo gran parte dell'agglomerato urbano del comune di Pedara. Inoltre il presidente della Regione siciliana, con decreto n. 4588/S.G. del 17 settembre 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 58 del 31 dicembre 1965 e, successivamente pubblicato nelle *Gazzette Ufficiali* della Regione siciliana n. 2 del 15 gennaio 1966 e n. 9 del 19 febbraio 1966, ha dichiarato di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la zona sita nell'ambito del comune di Zafferana, antistante la piazza Umberto I.

Pertanto, l'odierna proposta di sottoporre a vincolo, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche i territori di San Giovanni La Punta, Tremestieri, Trecastagni, Viagrande e Milo e la restante parte dei territori comunali di Zafferana e di Pedara, rende evidente il riconoscimento dell'importante interesse pubblico delle vaste località prese in esame, perchè, pure essendo, attualmente, subentrati in seno alla commissione alcuni nuovi componenti,

tutti sono concordi nel riconoscere i valori di bellezze naturali e panoramiche e di complessi caratteristici aventi valore estetico e tradizionale ai territori dei comuni di San Giovanni La Punta, Trecastagni, Tremestieri, Viagrande, Zafferana, Pedara e Milo.

Per regolarità amministrative il vincolo che oggi si propone dovrebbe comprendere, per quanto concerne i comuni di Pedara e di Zafferana, tutto il restante territorio comunale a completamento del vincolo già deliberato nella seduta del 27 ottobre 1964 per il comune di Pedara e a completamento del vincolo già imposto con decreto del Presidente della Regione siciliana n. 4588/S.G. del 17 settembre 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 dicembre 1965, n. 58, per il comune di Zafferana.

Il sindaco di Pedara, arch. Giuseppe Nicosia, conferma che, su parte dell'agglomerato urbano la commissione ha già deliberato il vincolo e che egli, in quella adunanza, si fece promotore del vincolo stesso perchè lo ritiene utile e necessario ai fini della tutela del caratteristico aspetto del luogo e delle vedute panoramiche verso l'Etna, da una parte, e verso il mare dall'altra. Pertanto egli si associa alla proposta odierna di vincolare tutto il restante territorio comunale perchè ritiene che in tal modo possano validamente difendersi le bellezze panoramiche e naturali che sono patrimonio inalienabile di tutti i cittadini. Egli infatti riconosce che con il solo strumento giuridico di cui può disporre il comune, e cioè il solo regolamento edilizio, non è possibile disciplinare adeguatamente l'attività edilizia comunale in modo da ottenere una efficace tutela delle bellezze naturali.

Il sindaco di San Giovanni La Punta, ing. Zappalà, plaude alla iniziativa intrapresa dalla commissione provinciale di Catania di difendere le bellezze panoramiche dei comuni etnei; tuttavia egli manifesta il timore che la imposizione del vincolo possa ripercuotersi negativamente sull'iniziativa edilizia privata specialmente in quei comuni più vicini al comune di Catania, quale appunto è il comune di San Giovanni La Punta, dove l'iniziativa privata risulta attualmente abbastanza attiva e arreca beneficio economico ai cittadini. Egli pertanto si dichiara favorevole ad una regolamentazione più restrittiva per gli erigendi nuovi edifici in modo da adeguarli ai criteri di tutela panoramica, ma non dovrebbe essere vietata la costruzione.

Il presidente on. prof. Orazio Condorelli rammenta che proprio nel comune di San Giovanni La Punta si sono verificati fatti di palese deturpamento del panorama, con la costruzione di antiestetici edifici di altezze eccessive. Egli ribadisce le preoccupazioni per lo scempio che si sta effettuando nei paesi dell'Etna e plaude alla iniziativa del soprintendente ing. Giovanni Di Geso di aver sottoposto alla commissione un programma organico di vincoli dei paesi etnei che permetterà di salvare la parte più importante di questa meravigliosa terra e di quella che, a ragione, è considerata la più bella montagna, l'Etna. Egli chiarisce che la deliberazione del vincolo non vuole assolutamente significare divieto di nuove costruzioni, perchè la legge impone soltanto l'obbligo, ai proprietari di sottoporre i progetti alla preventiva approvazione della Soprintendenza ai monumenti di Catania, e ai comuni di non rilasciare la licenza di costruzione prima dell'autorizzazione della stessa Soprintendenza ai monumenti.

Il vincolo, infatti, significa regolamentazione delle costruzioni cosicchè esse possano essere realizzate in modo armonico così da inserirsi convenientemente nel paesaggio che tutti abbiamo il dovere di tutelare affinché il bene inestimabile che è l'Etna resti sempre ben visibile da tutti.

Il presidente dell'Ente provinciale per il turismo, avv. Filippo Ielo, rammenta che all'inizio, allorchè si discusse nelle precedenti sedute la deliberazione del vincolo sugli altri territori comunali, egli espresse la perplessità, comune alla maggior parte dei sindaci, circa la remora che potrebbe verificarsi nella attività edilizia privata. Però, dopo aver letto attentamente gli articoli della legge e del regolamento sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche, e dopo aver partecipato attivamente interessanti discussioni avvenute per la deliberazione del vincolo sugli altri comuni, egli è convinto che l'imposizione del vincolo panoramico sui paesi etnei rappresenti oggi una necessità improrogabile, in attesa che i singoli comuni, come è augu-

rabile, approntino essi stessi piani regolatori efficienti e studiati in modo da salvaguardare il panorama e le bellezze naturali dei luoghi. Pertanto come presidente dell'Ente provinciale del turismo e, nello stesso tempo, anche nella sua qualità di consigliere comunale di Catania, sente il dovere di consigliare ai sigg.ri sindaci l'approvazione della deliberazione del vincolo sui territori comunali da loro degnamente amministrati, cosicchè l'amministrazione possa disporre di uno strumento giuridico atto a salvaguardare e tutelare il paesaggio. Se il vincolo fosse stato già operante certamente non sarebbe stato possibile ai privati costruire nel territorio di San Giovanni La Punta quello enorme edificio che deturpa le visuali panoramiche e il paesaggio e ha recato danno anche alle proprietà private circostanti.

Il sindaco del comune di Zafferana, prof. Gaetano Nicolosi, plaude alla iniziativa della commissione provinciale di Catania per le bellezze naturali e panoramiche e si dichiara favorevole alla estensione del vincolo su tutto il territorio del comune di Zafferana. Egli fa presente che il consiglio comunale, nell'adunanza del 9 settembre 1965, ha deliberato di proporre alla competente commissione provinciale il vincolo per il rispetto della veduta panoramica della nuova piazza posta nella frazione di Fleri, approvando il relativo progetto redatto dall'Ufficio tecnico comunale.

Tale deliberazione è stata inviata con lettera del 21 ottobre 1966, n. 5855, alla Soprintendenza ai monumenti di Catania per i necessari provvedimenti di legge.

Pertanto l'odierna deliberazione della commissione provinciale di Catania per le bellezze naturali e panoramiche di estendere il vincolo a tutto il territorio comunale di Zafferana, ivi compresa anche la frazione di Fleri, riporta la sua piena adesione.

L'avv. Gaetano Pepi, vice-sindaco del comune di Viagrande, si associa al giudizio positivo espresso dagli altri sigg.ri sindaci sull'iniziativa della commissione provinciale di Catania per la tutela del paesaggio e del panorama dei paesi etnei. Egli, tuttavia, esprime perplessità circa la portata del vincolo proposto. A suo avviso dovrebbero essere sottoposti al preventivo parere della Soprintendenza ai monumenti soltanto quei progetti che per altezza, volumi e forme architettoniche potessero recare pregiudizio al panorama. A tale scopo ritiene opportuna la presenza di un rappresentante della Soprintendenza stessa in seno alla commissione edilizia comunale.

Il soprintendente replica che, in assenza di vincolo, ogni eventuale intervento richiesto alla Soprintendenza sarebbe illegittimo.

Il presidente on.le prof. Orazio Condorelli ricorda che Viagrande è una delle più belle cittadine etnee. Essa per la magnificenza delle ville, costruite con una encomiabile concordanza e fusione tra paesaggio e architettura, e per lo splendido panorama che si gode dalle strade e dalle caratteristiche piazze, da sempre è la città ammirata ed amata dai catanesi che numerosi vi trascorrono le vacanze estive.

Il vincolo viene proposto nell'intento di tutelare queste bellezze che sono patrimonio di tutti i cittadini e non soltanto dei nativi di Viagrande.

L'avv. Gaetano Pepi comunica che l'amministrazione comunale di Viagrande è sensibile a tali problemi cosicchè era suo intendimento acquistare il parco Viscari per destinarlo a parco pubblico; purtroppo, per ragioni contingenti, ciò non si è potuto attuare. Egli prima di esprimere il voto avrebbe desiderato consultare la giunta comunale, ma rendendosi conto della necessità di una sollecita deliberazione della commissione, visto che l'argomento posto all'ordine del giorno, è stato ampiamente discusso sotto tutti gli aspetti e che la commissione nelle precedenti sedute ha già deliberato il vincolo su altre cittadine etnee, si rimette, per quanto lo concerne, al parere della maggioranza dei componenti la commissione stessa.

Il presidente della commissione, on.le prof. avv. Orazio Condorelli, considerato che tutti i presenti all'adunanza hanno espresso il proprio parere sugli argomenti trattati e che la discussione di ciascun argomento è stata ampia ed esauriente, prega i componenti la commissione di esprimere singolarmente il proprio voto su ciascuno degli argomenti trattati:

1° argomento - Vincolo paesistico del territorio comunale di San Giovanni La Punta.

Sono presenti e votanti:

- 1) on.le prof. avv. Orazio Condorelli - presidente;
- 2) dott. ing. Giovanni Di Geso - soprintendente ai monumenti della Sicilia orientale - v. presidente;
- 3) avv. Filippo Ielo - presidente dell'Ente provinciale per il turismo di Catania - componente;
- 4) prof. Roberto Rimini - rappresentante dell'Associazione provinciale dei professionisti e artisti di Catania - componente;
- 5) ing. Alfio Faro - rappresentante dell'Associazione provinciale degli industriali di Catania - componente;
- 6) dott. Lorenzo Leonardi - rappresentante dell'Associazione provinciale degli agricoltori di Catania - componente;
- 7) ing. Zappalà Giuseppe - sindaco di San Giovanni La Punta - componente.

Funge da segretario il prof. Guglielmo Tasca della Soprintendenza ai monumenti di Catania.

#### La Commissione

— considerato che il comune di San Giovanni La Punta, presenta una articolazione planovolumetrica del tessuto urbano caratterizzata dallo spontaneo agglomerarsi di case che, modeste per i volumi e per l'espressione architettonica, rivelano, tuttavia, un particolare gusto di antiche costumanze locali, e di edifici e di chiese settecentesche di interesse storico e artistico, i quali, alternandosi nella composta varietà dei volumi e delle architetture offrono un susseguirsi di prospettive di notevole valore estetico e di spazi e di belvedere pubblici che consentono il godimento di visuali panoramiche verso le balze e le vette dell'Etna, per cui il suddetto centro urbano costituisce un complesso di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale di cui nota essenziale è la spontanea concordanza fra l'espressione della natura e quella del lavoro umano;

— considerato che il territorio comunale di San Giovanni La Punta costituisce, analogamente ai territori degli altri comuni limitrofi bellezza panoramica perchè, adagiato sulle pendici dell'Etna è ricco di pregi paesistici e consente da numerosi punti di vista e da belvedere accessibili al pubblico il godimento di magnifici panorami quali l'imponente scenario dell'Etna e delle balze degradanti, ricche di vigneti e castagneti e, in lontananza, il distendersi della costiera ionica; da considerarsi, questi quadri naturali visibili e godibili da pubbliche strade urbane ed extraurbane, dai pianori e dalle balze;

— considerato che alcune zone del territorio suddetto posseggono inoltre valori caratteristici di bellezza naturale in quanto comprendono anche aspetti e conformazioni del terreno che alla bellezza naturale uniscono il pregio della rarità perchè le imponenti colate laviche dell'Etna, che per le loro forme caotiche e primordiali richiamano le prime ere geologiche, i conici dei vulcani spenti e la particolare vegetazione formata da piante locali rappresentano una rarità in quanto riscontrabili soltanto nelle località del circondario etneo,

#### Delibera

a grande maggioranza, col voto favorevole dei sigg.ri: on.le prof. avv. Orazio Condorelli - presidente; dott. ing. Giovanni Di Geso - v. presidente; avv. Filippo Ielo - componente; prof. Roberto Rimini - componente; ing. Alfio Faro - componente; dott. Lorenzo Leonardi - componente, di sottoporre a vincolo ai sensi dell'art. 1, nn. 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 9, nn. 4 e 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, tutta l'estensione del territorio comunale di San Giovanni La Punta.

Il sig. ing. Zappalà Giuseppe - sindaco di San Giovanni La Punta, esprime la propria astensione dal voto.

(Omissis)

Esaurita la discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno la seduta viene sciolta alle ore 19,20.

Il Segretario  
Tasca

Il Presidente  
Condorelli

(1318)

DECRETO 14 settembre 1978.

Riconoscimento legale degli studi alla 1ª classe dell'Istituto tecnico commerciale Atena di Santa Teresa Riva.

#### L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo Statuto della Regione;  
Vista la legge regionale 1 luglio 1947, n. 3;  
Visto il D.Lv.Lgt. 24 maggio 1945, n. 412;  
Visto il D.L.C.P.S. 30 giugno 1947, n. 567;  
Visto il D.L. 18 marzo 1944, n. 91, e successive modificazioni;

Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la legge 19 gennaio 1942, n. 86;

Vista l'istanza documentata e datata 11 marzo 1978 con la quale il sig. Rolandini Allegra, gestore dell'Istituto tecnico commerciale Atena di Santa Teresa Riva, via R. Margherita n. 10, chiede il riconoscimento legale degli studi della 1ª classe dell'Istituto stesso;

Vista la nota del Provveditorato agli studi di Messina, prot. n. 5786 del 22 maggio 1978, che trasmette gli atti suindicati unitamente alla relazione sugli accertamenti istruttori ed il contestuale parere;

Decreta:

#### Articolo unico

A decorrere dall'anno scolastico 1978-79 è concesso il beneficio del riconoscimento legale degli studi alla 1ª classe dell'Istituto tecnico commerciale Atena di Santa Teresa Riva, via R. Margherita n. 10.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 14 settembre 1978.

ORDILE

(1319)

DECRETO 14 settembre 1978.

Riconoscimento legale degli studi alla 1ª classe dell'Istituto magistrale Atena di Santa Teresa Riva.

#### L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo Statuto della Regione;  
Vista la legge regionale 1 luglio 1947, n. 3;  
Visto il D.Lv.Lgt. 24 maggio 1945, n. 412;  
Visto il D.L.C.P.S. 30 giugno 1947, n. 567;  
Visto il D.L. 18 marzo 1944, n. 91, e successive modificazioni;

Vista la legge 19 gennaio 1942, n. 86;

Vista l'istanza documentata e datata 11 marzo 1978 con la quale il sig. Allegra Rolandino, gestore dell'Istituto magistrale Atena, sito in Santa Teresa Riva, via R. Margherita n. 102 e n. 89, chiede il riconoscimento legale degli studi della 1ª classe dell'Istituto stesso;

Vista la nota del Provveditore agli studi di Messina, prot. n. 5786 del 22 maggio 1978, che trasmette gli atti suindicati unitamente alla relazione sugli accertamenti istruttori ed il contestuale parere;